

PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE VOLTO
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’EDIFICIO WE - GIL, IN PARTICOLARE
DEL “CORPO A”, SITO IN ROMA, LARGO
ASCIANGHI N. 5

CIG 7797737024

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600
C.F./P.IVA 13662331001 - R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it
PEC Gare: gare.laziocrea@legalmail.it
www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it

Quesito n. 1.

si richiede se il punto 7.3 del disciplinare - requisiti di idoneità professionale - può essere assolto con un ATI verticale con Impresa individuale in possesso dell'iscrizione al Reg. Imp. per attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

Risposta n. 1

Come da par.7.3 del Disciplinare di gara, l'iscrizione del concorrente al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività di conservazione e restauro di opere d'arte - di cui all'art. 5, lettera c), D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - è richiesta ai fini dell'espletamento delle opere accluse alla Categoria prevalente dell'appalto, Categoria OG2, avente ad oggetto "*restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*".

In caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento verticale, inoltre, la mandataria deve integrare i requisiti di partecipazione richiesti per la Cat. OG2 (Categoria prevalente), che dovrà essere eseguita dalla mandataria stessa, mentre la/le mandante/i, devono integrare i requisiti di partecipazione richiesti per le altre Categorie scorporabili dell'appalto, OS28 e OS30.

Pertanto, il sopracitato requisito di idoneità professionale può essere soddisfatto da una sola Impresa individuale del Raggruppamento verticale, purchè sia la mandataria designata per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla Cat. OG2.

Resta inteso che la/le mandante/i del Raggruppamento verticale, deve/devono essere iscritta/e al registro istituito presso la competente CCIAA, relativamente alle opere di cui alle Cat. OS28 e OS30 dalla/e stessa/e eseguite.

Quesito n. 2.

si richiede se per le qualificazioni in OS28 e OS30 in classe I sia prevista l'applicazione del principio dell'assorbimento, permettendo di partecipare con la categoria OG11, nel nostro caso in classe II

Risposta n. 2

Ai sensi dell'art. 79, comma 16, DPR 207/10 e s.m.i., ancora vigente, "*L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta*".

Considerato che la Cat. OG11 detenuta da questa richiedente Impresa ha Classifica pari a II, superiore alla Classifica I indicata dal Disciplinare per le Cat. OS28 e OS30, si ritiene possa farsi applicazione del c.d. principio dell'assorbimento, di cui all'indicato art. 79, comma 16, DPR 207/10, rispetto alle Cat. OS28 e OS30, entrambe di Classifica I, essendo dunque possibile partecipare alla procedura in quanto in possesso di Certificazione SOA comprendente la Cat. OG11 di Classe II.

Quesito n. 3.

La scrivente impresa qualificata con SOA Cat. OG1 Cl. III ed OG2 Cl. III bis intendendo partecipare sotto forma di mandataria capogruppo di RTI costituendo con impresa qualificata SOA con Cat. OG11 Cl. I , chiede se possibile la sostituzione della Cat. OS30 con la Cat. OG11 . per coprire la Cat. OS28 si intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento

Risposta n. 3

Sembra desumersi che l'Impresa richiedente sia in possesso di Certificazione SOA comprendente Cat. OG1, Classifica III, ed OG2, Classifica III *bis*, e che intenda partecipare

alla procedura quale mandataria di un Raggruppamento (non viene chiarito di quale natura), con altra impresa munita di Certificazione SOA comprendente Cat. OG11, Classifica I.

Si vuole pertanto sapere se la mandante:

- (i) possa integrare il requisito di partecipazione alla gara relativo alla Categoria OS30, Classifica I, ricorrendo alla Categoria OG11, Classifica I, da essa detenuta;
- (ii) possa integrare il requisito identificato nella Categoria OS28, Classifica I, tramite avvalimento.

Si conferma che:

- a) la mandante possa impiegare la detenuta Certificazione SOA per Cat. OG11, Classifica I, anche al fine di integrare il requisito concernente la Cat. OS30, Classifica I. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, dPR 207/10 e s.m.i., ancora vigente, infatti, *"L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Considerato che la Cat. OG11 detenuta dalla indicata mandante ha Classifica pari a I, dunque (almeno) pari alla Classifica I indicata dal Disciplinare di gara per la Cat. OS30, si ritiene applicabile il c.d. principio dell'assorbimento di cui all'indicato art. 79, comma 16, dPR 207/10, essendo possibile integrare il requisito di partecipazione identificato nella Categoria OS30, Classifica I, ricorrendo alla Categoria OG11, Classifica I, detenuta dalla mandante stessa;
- b) si ritiene ammissibile il ricorso all'avvalimento al fine di integrare il requisito di cui alla Cat. OS28, Classifica I, dell'appalto.

Quesito n. 4.

Si chiede se in luogo della categoria OS28 si può partecipare con la categoria OG11 classifica II.

Risposta n. 4

Si conferma. Sul punto si veda la risposta al Quesito n. 2.

Quesito n. 5

riguardo al criterio A.3 Prestazioni Migliorative dei serramenti di cui al par.15.1.1 del Disciplinare di gara si richiede se l'offerta migliorativa deve fare riferimento ai soli serramenti in metallo o anche ai serramenti in legno

Risposta n. 5

Si precisa che all'interno del WEGIL sono presenti solo infissi in metallo